

Liquidazione secondo il sistema tabellare - risarcimento

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - danno alla persona - sentenza di primo grado - liquidazione secondo il sistema tabellare - variazione delle tabelle intervenuta nelle more del giudizio di appello secondo principi di diritto enunciati dalla ss. uu. con la sentenza n. 26972/2008 – legittimazione all'impugnazione - sussistenza - specifico motivo di gravame - risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) in genere. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018

>>> In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, quando, all'esito del giudizio di primo grado, l'ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo tabelle successivamente modificate nel corso del giudizio di appello, il danneggiato è legittimato a proporre impugnazione per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, purché deduca, con specifico motivo di gravame, la differenza tra i valori minimi o massimi tra le tabelle (ante e post 2008) ed allegghi che l'applicazione dei nuovi valori-punto nel minimo comporterebbe per ciò stesso un risultato più favorevole della liquidazione del danno attribuitagli con la sentenza impugnata. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto inidonea, la mera deduzione in appello della non adeguatezza della somma liquidata per la mancata personalizzazione del danno, senza alcuna contestazione relativa all'omessa applicazione delle variazioni tabellari intervenute medio - tempore).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018